



prassi

NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONE IN F24 (RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 68/E DEL 09/06/2017)

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate interviene sulle disposizioni che sono state introdotte dall'articolo 3, D.L. 50/2017 (c.d. "manovrina"), recentemente convertita in legge.

Come è noto, la novella normativa introduce, per i titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione delle deleghe di versamento modello F24 in presenza di talune compensazioni esterne di crediti tributari in vigore dal 24 aprile 2017. L'elenco dei relativi codici tributo è riportato nell'allegato 1 alla risoluzione n. 68/E/2017.

Nello specifico, i titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fisco Online qualora vengano posti in compensazione: i crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall'importo del credito stesso.

In ragione delle pressanti richieste intervenute l'Agenzia, anche se con notevole ritardo, precisa che tra i codici interessati dalla nuova disciplina non sono ricompresi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1, D.L. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 12 e ss., L. 190/2014 (c.d. bonus Renzi). Resta ovviamente inteso che la possibilità di non utilizzare esclusivamente i predetti canali telematici vale a condizione che la delega di pagamento non esponga anche importi di credito Iva annuale, o relativi a periodi inferiori all'anno, di importo superiore all'anno per i quali risulta necessario il rispetto del predetto obbligo.

Nulla si è modificato per quanto riguarda i contribuenti non titolari di partita Iva in tema di presentazione del modello F24, per essi infatti vi è obbligo:

- di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in caso di presentazione di un modello F24 il cui saldo finale sia pari a zero;
- di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Brescia, 26 giugno 2017



*per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*